

VERBALE DI CONSULTAZIONE ED ACCORDO

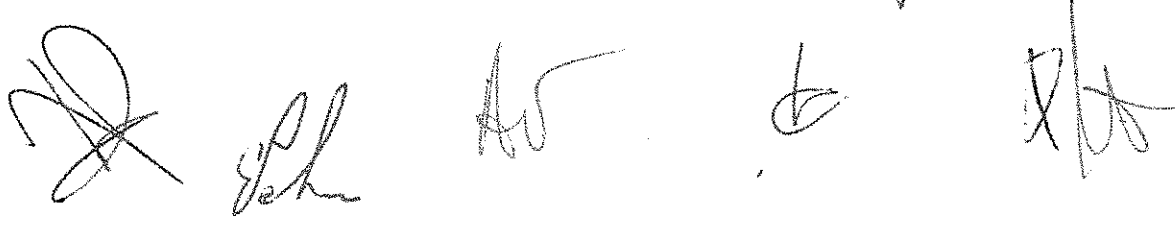
EX ARTT. 47 L. 428/90, 63 D.LGS. 270/99, E 5 COMMA 2-TER DL 347/03 CONVERTITO IN L. 39/04

Addì 24 luglio 2017, presso lo studio Jones Day, in Milano, alla via Turati, n. 16/18, si sono incontrati:

- ADRIATICA SERVIZI Srl, in persona degli amministratori, ing. Giovanni Trisciuglio e dott. Marco Insalata (di seguito "Adriatica"), assistiti dall'avv. Michele Fatigato;
 - A.I.P.A. - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni - s.p.a. in liquidazione - Mazal Global Solution s.r.l. in A.S., in persona del Commissario Straordinario, prof. avv. Bruno Inzitari (di seguito "Mazal"), assistito dall'avv. Adelio Riva;
 - le OO.SS. Nazionali di categoria, nelle persone dei sigg.ri Loredana Colarusso e Federico Antonelli (Filcams), Antonio Vargiù (Uiltucs), Luigi Conte (Fisascat);
 - le OO.SS. Territoriali di categoria, nelle persone dei sigg.ri Giovanni Palma (Filcams CGIL) ed Elio Dota (Uiltucs UIL), anche per delega delle RSA aziendali.
- Tutti congiuntamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

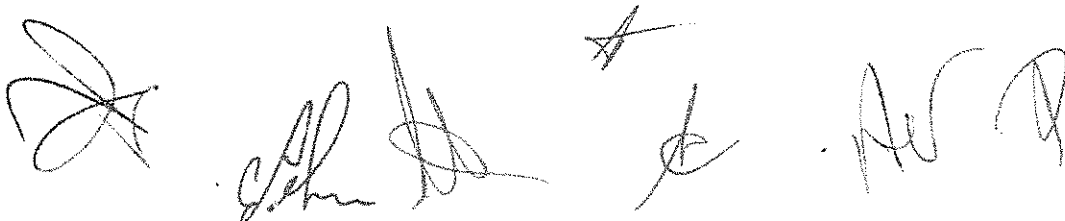
- con le sentenze del Tribunale di Milano nn. 416 e 417 del 20 maggio 2016 è stato dichiarato lo stato di insolvenza di Aipa e Mazal, e con decreto del 24 giugno 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso le due Società - esercenti attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lga. n. 446/1997 - alla procedura di amministrazione straordinaria "di gruppo", nominando Commissario Straordinario il Prof. Avv. Bruno Inzitari;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2017 è stato approvato il "programma di cessione dei complessi aziendali" presentato il 13 dicembre 2016 dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. a) e 54 ss. d.lgs. n. 270/1999;
- in esecuzione del medesimo il Commissario ha pubblicato un primo bando di gara in data 13 febbraio 2017, che riguardava gli interi complessi aziendali, il quale non ha avuto esito positivo;
- pertanto in data 12 aprile 2017 è stato pubblicato un secondo bando di gara, che prevede la cessione delle componenti del ramo d'azienda di Aipa in affitto a Mazal in lotti su base geografica;
- Adriatica, società abilitata per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali iscritta all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, è risultata aggiudicataria del lotto 6 "Puglia".
- Con comunicazione del 19 luglio 2017 Aipa, Mazal e Adriatica hanno avviato la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 l. n. 428/1990, convocando l'incontro di cui alla data odierna.
- Adriatica ha, altresì, illustrato le ragioni per le quali trova applicazione, al caso di specie, quanto disposto dall'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003 e 56 D.lgs. n. 270/99;
- le OO.SS. dichiarano di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 47 L. 428/90, nonché quelle ulteriormente richieste;
- le Parti danno atto che la predetta operazione di cessione del Ramo consente il parziale mantenimento dell'occupazione a condizioni sostenibili;



- le Parti riconoscono espressamente la sussistenza, nella predetta operazione di cessione del Ramo, dei requisiti per la deroga all'art. 2112 c.c., ai sensi degli artt. 47, comma 5, L. 428/90, 56, comma 3-bis e 63 D.lgs. n. 270/99 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/03;
- le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di consultazione sindacale si è svolta nel rispetto dei tempi e delle modi previsti dall'art. 47 L. 428/90, realizzando, con reciproca soddisfazione, l'effetto di una piena partecipazione e di una informazione in merito alla programmata operazione;
- le Parti, avendo raggiunto un accordo ai sensi degli artt. 47, comma 5, L. 428/90 e 63 D.lgs. 270/99, nonché della normativa vigente in materia di intese per gestire situazioni di insolvenza aziendale, intendono definire la procedura in oggetto mediante la sottoscrizione del presente Accordo.

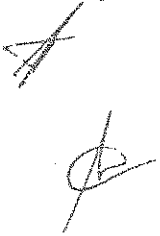
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente Accordo.
2. Entro la data che sarà convenuta tra le parti, la Adriatica, subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni, requisiti e presupposti di cui al presente Accordo, acquisterà dalla Aipa/Mazal il Ramo di azienda denominato Puglia, comprendente le strutture funzionali all'espletamento dell'attività di riscossione tributi in favore dei Comuni di Foggia, Manfredonia (FG) e Canosa (BAT).
3. In applicazione dell'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 270/99 e dell'art. 47, comma 5, L. 428/90 (ed in conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 3-bis, D.lgs. 270/99 e dall'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/03), le Parti espressamente convengono la deroga nella presente operazione, dell'art. 2112 c.c., al fine di rendere possibile la sostenibilità economica e finanziaria del Piano Industriale ed il mantenimento parziale dei livelli occupazionali.
4. Al fine di tutelare parzialmente l'occupazione secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 5, L. 428/90, 63, comma 4, D.lgs. 270/99, 56, comma 3bis, D.lgs. 270/99 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/03, Adriatica si obbliga a formulare una proposta di assunzione, con decorrenza dal giorno di esecuzione del contratto di acquisto del Ramo e con efficacia condizionata al perfezionamento dello stesso a n. 36 dipendenti [di cui 10 full-time (7 su Foggia, 2 su Canosa ed 1 su Manfredonia), 29 part-time al 50% (tutti su Foggia) ed un part-time a 30 ore settimanali (su Canosa)] della Mazal analiticamente individuati, suddivisi per sede, con relative mansioni ed orario di lavoro, negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente Accordo (all. 1), a condizione che gli stessi risolvano il rapporto di lavoro con la Mazal, con le modalità di cui al punto 8. del presente accordo. Ai fini della determinazione dei livelli occupazionali oggetto di tutela nel presente accordo ed al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, viene espressamente esclusa dalle Parti l'assunzione di lavoratori che non siano indicati nell'allegato elenco, che, dunque, assume natura costitutiva per il sorgere dell'obbligo di assunzione in capo ad Adriatica e del corrispondente diritto in capo ai lavoratori. Il personale indicato negli elenchi risponde alle esigenze tecnico, organizzative e produttive della Cessionaria, in coerenza del piano industriale predisposto da quest'ultima e non modificabile. La scelta dei dipendenti dunque è stata effettuata concordemente sulla scorta delle esigenze tecnico-organizzative e produttive.
5. I lavoratori individuati nell'allegato elenco, unitamente ad una serie di contratti di appalto di servizi, rappresentano, ai sensi degli artt. 47, comma 5, L. 428/99 e 5, comma 2-ter, D.L.



347/99, le uniche e sole componenti del Ramo di azienda che sarà oggetto di cessione tra Aipa/Mazal ed Adriatica.

6. La proposta di assunzione avverrà alle condizioni di seguito elencate:
 - a. a tempo indeterminato, con riconoscimento pattizio delle tutele previste dall'art. 18 L. 300/70, come modificato dalla L. 92/12, con esclusione della disciplina di cui al D.lgs. 23/15;
 - b. applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
 - c. riconoscimento del medesimo livello di inquadramento posseduto presso la Mazal al momento di avvio della presente procedura;
 - d. riconoscimento dell'orario di lavoro (full-time o part-time 50%) indicato, per ciascun dipendente, nell'allegato elenco, nonché della medesima sede di lavoro come risultante dall'allegato elenco;
 - e. applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro, con riferimento a ciascun livello di inquadramento.
7. Tutti i crediti maturati dai lavoratori fino al giorno antecedente la data di effettiva esecuzione del contratto di cessione del Ramo, anche in ragione della cessazione del precedente rapporto di lavoro, resteranno a carico esclusivo della Aipa e della Mazal, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ratei mensilità aggiuntive, ratei ferie, ratei ROL, ex festività, scatti anzianità, TFR (compresa la rivalutazione sulle somme accantonate), tutti gli eventuali crediti (o presunti tali) derivanti da controversie instaurande, pendenti o già concluse nei confronti della Aipa e Mazal, etc.; con particolare riferimento al TFR, lo stesso, nel caso e sussistendone i relativi presupposti, anche in ragione della cessazione del precedente rapporto di lavoro, potrà essere richiesto agli Enti competenti, ivi compreso il Fondo Garanzia Inps.
8. Al fine di rendere possibile l'assunzione ex novo, senza soluzione di continuità, dei lavoratori di cui al precedente punto 4. alle condizioni di cui al precedente punto 6. presso Adriatica, gli stessi, dovranno rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi rapporti di lavoro in essere con la Mazal in A.S., con esonero dal preavviso e dalla relativa indennità, con le modalità di cui all'art. 26, commi da 1 a 4 o 7, D.lgs. 151/15, entro e non oltre il giorno precedente quello di sottoscrizione del contratto di cessione del Ramo e con effetto dal giorno di entrata in possesso di quest'ultimo, da parte di Adriatica.
9. I lavoratori indicati nell'allegato elenco che non rassegnano le dimissioni, funzionali all'assunzione presso Adriatica resteranno in capo alla Mazal e saranno avviati da quest'ultima alle procedure di cessazione del rapporto previste dalle norme di settore.
10. I lavoratori non indicati nell'allegato elenco, in quanto non facenti parte, ai sensi dell'art. 47, comma 5, L. 428/99 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/03, del Ramo oggetto di trasferimento, resteranno in capo alla Mazal e saranno avviati da quest'ultima alle procedure di cessazione del rapporto previste dalle norme di settore.
11. Si esclude espressamente la presenza nel Ramo oggetto di trasferimento di altre figure lavorative (e dei dipendenti che le ricoprono) ulteriori rispetto a quelle individuate negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente atto.
12. Adriatica, si impegna mediante confronto con le OO.SS. territoriali, qualora fosse necessario implementare le ore di lavoro rispetto a quelle previste nel presente Accordo, ad adottare una delle seguenti opzioni:
 - a) assunzione in base alla tipologia di figura professionale da implementare per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo del personale escluso dal trasferimento, che abbia entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente



Accordo, manifestato interesse ad esercitare il diritto di precedenza, con accettazione del presente Accordo;

b) aumento delle ore di lavoro per i dipendenti part-time di cui all'allegato elenco fino a corrispondenza delle ore di lavoro in essere presso Mazal;

13. Il presente accordo ex art. 47 L. 428/90 e 63 D.lgs. n. 270/99 si intenderà risolto qualora non dovesse essere perfezionato l'atto di cessione del Ramo.

* * *

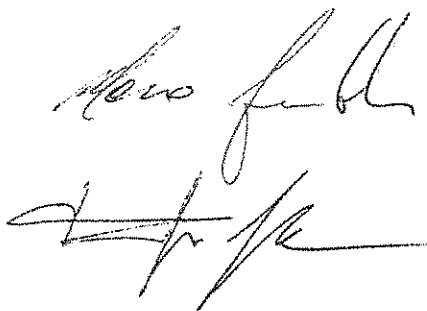
Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della presente procedura ex art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/90, rimossa e rinunziata ogni contraria eccezione.

Resta inteso che tutte le clausole del presente accordo si intendono inscindibili tra loro ad ogni effetto e così ai fini della loro applicazione ed interpretazione.

Le Parti, riconosciuta la piena legittimazione di ciascuna di esse, si danno atto e convengono che la presente Procedura è stata regolarmente avviata ed esperita e che quanto qui previsto è pattuito in coerenza con tutte le normative vigenti, e in forza delle medesime, rimossa ed esclusa ogni contraria eccezione.

Allegati:

N. 3 elenchi lavoratori suddivisi per sede.



L.C.S.

